Sentenza n. 221/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Maristella Filomena Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **23 giugno 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 24436** relativo al conto giudiziale n. 43812 reso dal consegnatario degli stampati a valore della Questura di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2011, Seminara Antonietta, nata a Maropati (RC) il 6.3.1957 (SMNNNT57C46E968I) e residente in Reggio Calabria via Raffaele Valensise n.39 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Vittorio Milardi (MLRVTR65M22D122O) e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Marsala 6B, con indirizzo pec vittorio.milardi@pecstudio.it.

Nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, udita la relazione del giudice relatore e sentito l'avv. Vittorio Milardi e il pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 252/2025, il magistrato istruttore rappresentava che in data 27/12/2024 la Questura di Reggio Calabria ha depositato il conto giudiziale

relativo all'agente contabile sig.ra Seminara Antonietta, consegnataria degli stampati a valore nell'esercizio finanziario 2011, accompagnato da una relazione del competente ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma non viene rilasciato il visto di regolarità amministrativa e contabile per mancata rendicontazione nel conto giudiziale della parte relativa ai documenti di viaggio per rifugiati politici, stranieri, apolidi, né altra documentazione eventualmente idonea a supplirla.

Specificava la relazione che in merito alla mancata rendicontazione di tali documenti, veniva trasmessa una nota a firma del Questore La Rosa, datata 29.10.2024, secondo la quale non si può ricostruire l'esatto numero dei titoli suddetti in carico all'ufficio Questura di Reggio Calabria verosimilmente in ragione di vari episodi di allagamento che hanno interessato gli archivi della stessa presso cui erano conservati i documenti in esame.

A seguito dell'istruttoria venivano evidenziate alcune criticità.

In particolare, esaminato a campione il mese di luglio 2011 i passaporti rilasciati dalla Questura di Reggio Calabria risultano essere n. 605 e, a seguito di richiesta delle quietanze a prova del versamento nelle casse dello Stato delle somme previste per i rilasci, sono stati rilevati n. 165 passaporti rilasciati senza documentazione giustificativa della avvenuta riscossione e a supporto del pagamento avvenuto.

A seguito di foglio di rilievo venivano trasmesse 21 quietanze, non risultando depositate le restanti 144.

Pertanto, in mancanza di idonea giustificazione di quietanze di versamento per il rilascio passaporti della sede di Reggio Calabria, la relazione concludeva che la gestione venisse considerata irregolare, con un ammanco pari all'importo

fisso unitario previsto per il rilascio passaporto di € 42,50 moltiplicato i numeri di passaporti sopra indicati (144), per un importo complessivo di € 6.120,00.

In via subordinata, l'irregolarità senza ammanco per la mancata presentazione di n. 131 quietanze di versamento dovuto a titolo di rilascio passaporto, a causa dello scarto d'archivio, che ha impedito la verifica della documentazione contabile rendicontata, restando comunque l'irregolarità con ammanco di € 552,50 per i restanti 13 passaporti.

2. L'agente contabile con memoria chiedeva dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità contabile in relazione al conto per l'esercizio 2011, per difetto di titolarità della gestione nel periodo considerato e conseguentemente, escludere ogni addebito contabile a suo carico e dichiarare il conto, per quanto di eventuale competenza, regolare e privo di responsabilità personale.

In via subordinata qualificare le eventuali irregolarità come esclusivamente formali e comunque non riferibili alla stessa, in ragione della intervenuta distruzione degli archivi nel 2021 e del mancato collegamento causale con qualunque condotta da lei posta in essere; escludere in ogni caso la sussistenza di un danno erariale, non risultando provata né la mancanza effettiva delle somme, né il nesso causale tra la sua condotta e l'asserito ammanco.

Con successive note del 27.5.2026 l'agente rappresentava che l'esercizio finanziario 2011 risulta integralmente ricompreso nella gestione del consegnatario sig. Andronaco (con vice Ciraolo), formalmente nominato nel 1991 e titolare del maneggio dei beni e degli stampati a valore oggetto di contestazione ed eccepiva la prescrizione.

3. All'udienza del 23 giugno 2026 l'avv. Milardi e il pubblico ministero concludevano come da verbale d'udienza.

Quindi la causa era trattenuta in decisione.

4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente contabile.

Infatti, plurimi elementi evidenziano che la sig.ra Seminara non sia da considerarsi come l'effettivo agente contabile, non avendo avuto alcun maneggio delle somme.

Occorre premettere che, *prima facie*, è stato corretta l'indicazione della stessa quale agente contabile, risultando come il soggetto che ha presentato il conto e nei cui confronti, dunque, è stata diretta la contestazione degli ammanchi.

In questo senso dall'attività istruttoria – composta anche da un foglio di rilievo – non sono emersi elementi che escludessero la qualifica della Seminara quale agente contabile.

Tuttavia, a seguito delle contestazioni mosse in sede giudiziale la stessa convenuta ha chiarito di essere stata nominata quale agente contabile solo nel 2021, non rivestendo tale qualità nel 2011 e che a seguito della nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10 febbraio 2023 indirizzata alla Questura di Reggio Calabria e, per conoscenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – con la quale si ribadiva la perdurante mancanza di rendicontazione per gli anni 2011-2019 e si richiedeva la trasmissione dei relativi conti giudiziali, con espresso avvertimento che, in difetto, sarebbe stata inoltrata segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti per mancata rendicontazione – sotto la sua supervisione si redigevano i conti giudiziali per ciascuna annualità pregressa, a seguito della creazione di gruppi di lavoro (cfr. all. 15 ss.).

Evidenziava, altresì, che era stata posta in quiescenza con effetto dall'1.4.2024

e che quindi non aveva avuto conoscenza delle richieste istruttorie successive.

Dunque, sulla base della prospettazione fornita, supportata dalla documentazione prodotta, appare evidente l'assenza di gestione in capo alla convenuta del conto in oggetto, non avendo rivestito per il periodo in esame la qualifica di agente contabile.

Sul punto si osserva che la stessa procura regionale in udienza ha concluso per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'agente.

Ovviamente, dato che la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva non definisce il giudizio in ordine alla regolarità della gestione in esame, il conto su tale gestione dovrà essere reso da soggetto diverso, che risulta essere stato nominato agente contabile o che ha avuto l'effettivo "maneggio". L'amministrazione è, conseguentemente, tenuta a garantire l'esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della procura erariale, a cui il presente provvedimento viene trasmesso, in materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivamente in caso di inadempimento.

5. Tenuto conto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Seminara Antonietta quale consegnatario degli stampati a valore della Questura di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2011;

- dispone la trasmissione degli atti alla procura regionale per la resa del conto;
- nulla per spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026.

Il relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 01/07/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente